

Informativa per gli Associati n. 12 del 18/12/2015.

L'obbligatorietà della ricezione via PEC dal 1° gennaio 2016 per imprese e professionisti delle cartelle di pagamento, le lettere ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, in visura catastale anche i metri quadrati costituiscono gli argomenti di maggior rilievo degli ultimi mesi.

1. LA NOTIFICA VIA PEC DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO.

L'art.14 del D.lgs.159/2015 ha modificato il comma 2 dell'art.26 del DPR 602/1973, introducendo la possibilità, dal 1° gennaio 2016, di eseguire la notifica delle cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dal DPR 68/2005, a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

Nel caso in cui si tratti di imprese (sia imprese individuali sia società) o di professionisti iscritti in albi o in elenchi la notifica, sempre dal 1° gennaio 2016, avverrà obbligatoriamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

L'agente della riscossione può consultare telematicamente ed estrarre, anche in massa, gli indirizzi. Se l'indirizzo PEC non risultasse valido e attivo o se la casella di posta fosse satura (anche dopo un secondo tentativo di invio da effettuarsi dopo almeno 15 giorni dal primo), la notificazione andrà effettuata mediante deposito dell'atto presso gli uffici territorialmente competenti della Camera di Commercio, con pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della stessa e dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Qualora, inoltre, le persone fisiche siano munite di PEC e ne facciano espressa richiesta, la notifica verrà eseguita esclusivamente con tale mezzo, come avverrà per imprese e professionisti, alla casella indicata all'atto dell'istanza o a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica che risulta dall'indice degli indirizzi delle P.A., istituito ai sensi dell'art.57-bis del D.lgs.82/2005.

2. LETTERE AI CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE IVA.

L'Agenzia delle Entrate sta avvisando attraverso l'invio di lettere i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA per il 2014 o che l'hanno presentata solo compilando il quadro VA in modo da permettere di controllare ed eventualmente correggere la loro posizione. Con il provvedimento del Direttore pubblicato in data 29 ottobre 2015 sono state indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per pagare sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione della correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia trasmette una comunicazione agli indirizzi PEC dei contribuenti (oppure per posta ordinaria nel caso in cui l'indirizzo PEC non sia attivo), contenente:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- comunicazione annuale dei dati IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2014;
- dichiarazione IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2014 (messa a disposizione solo se presente nell'anagrafe tributaria);
- protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione

Tali dati sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2014 compilando solo il quadro VA possono regolarizzare gli eventuali errori e omissioni commessi e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, grazie all'istituto del ravvedimento operoso.

3. VISURA CATASTALE: ANCHE I METRI QUADRI AI FINI TARI.

Oltre ai dati identificativi dell'immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), l'Agenzia con comunicato stampa del 9 novembre comunica che sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale.

Ulteriore novità riguarda le visure, le quali si arricchiscono di un'ulteriore informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini TARI, che con riferimento alle sole destinazioni abitative, non terrà conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza, consentendo così ai cittadini di verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo della tassa rifiuti. Questa informazione viene fornita direttamente dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi. In caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, i cittadini potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell'Agenzia segnalando l'anomalia e migliorando in questo modo la qualità delle banche dati.

Infine comunica l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda gli immobili non dotati di planimetria che risalgono per lo più alla fase dell'impianto del Catasto edilizio urbano e che sono quindi privi del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura DOCFA, per l'inserimento in atti della planimetria catastale. Questo adempimento è d'obbligo per il proprietario dell'immobile in caso di vendita.